

## ACCORDO DI INSEDIAMENTO E SVILUPPO

ALLEGATO AL DECRETO  
PRESIDENZIALE  
N. 44 DEL 22 GIU. 2022

TRA

LA REGIONE LAZIO,  
LA PROVINCIA DI LATINA

E

NUOVA OMPI S.r.l. UNIPERSONALE

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTA la Deliberazione n. 479 del 17 luglio 2014 con cui la Giunta Regionale ha adottato le proposte di Programmi Operativi Regionali: FESR, FSE e PSR FEASR 2014-2020;

VISTO l'art. 4, della Legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 28 relativo alle "misure per lo sviluppo economico e l'attrattività territoriale degli investimenti" il quale prevede che, al fine di potenziare lo sviluppo economico, l'occupazione e l'attrattività territoriale degli investimenti, la Regione, tenuto conto delle iniziative di interesse nazionale ed in raccordo con gli enti locali, promuove misure straordinarie di semplificazione delle procedure autorizzatorie necessarie per l'insediamento di siti produttivi ad alta intensità di innovazione e ricerca;

CONSIDERATO CHE il succitato articolo 4, al comma 2, assegna alla Regione la funzione di punto unico di contatto, anche avvalendosi della collaborazione delle province e della Città metropolitana di Roma capitale, per gli investimenti finalizzati all'insediamento di nuovi impianti o stabilimenti produttivi o al superamento di crisi aziendali, promuovendo la stipula di accordi di insediamento e sviluppo delle imprese tra l'amministrazione regionale, i soggetti proponenti nuove iniziative economiche che si assumano l'obbligo di salvaguardare i livelli occupazionali e di mantenere l'insediamento per un periodo minimo di cinque anni, anche in relazione alla natura dell'investimento, e gli enti locali sul cui territorio l'insediamento insiste;

VISTO l'art. 5, della Legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 28 relativo al "Programma regionale per l'attrazione degli investimenti";

VISTA l'istanza presentata dalla NUOVA OMPI S.r.l. Unipersonale in data 14 aprile 2022 ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della Legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 28;



## CONSIDERATO CHE

- NUOVA OMPI S.r.l. Unipersonale è una Società qualificabile come grande impresa, parte del gruppo Stevanato Group S.p.A.;
- NUOVA OMPI S.r.l. Unipersonale ha in animo di realizzare importanti investimenti sul territorio nazionale;
- tali investimenti prevedono che la società NUOVA OMPI S.r.l. Unipersonale realizzi un programma di sviluppo industriale che riguarderà la realizzazione di un nuovo insediamento produttivo ad alta intensità di innovazione e ricerca sul territorio della Regione Lazio;
- nello specifico, NUOVA OMPI S.r.l. Unipersonale prevede di realizzare l'investimento nel periodo 2022-2025;
- l'investimento si sostanzia nei seguenti termini:
  - **Progetto di realizzazione del nuovo plant industriale:** il nuovo insediamento industriale insisterà su di un sedime già edificato attualmente ad uso deposito di pneumatici per autoveicoli. L'area verrà totalmente riconvertita in uno stabilimento per la produzione di contenitori in vetro in packaging primario farmaceutico. Lo stabilimento è realizzato per far fronte all'aumento di domanda di contenitori in vetro *ready to fill* e prevede l'installazione di un reparto per la trasformazione del tubo vetro in contenitori (siringhe, tubofiale o flaconi) e di un reparto per realizzare il packaging ready to fill. Il sito include anche un magazzino centrale, dei laboratori per l'ispezione del prodotto in ingresso e del prodotto finito, locali tecnici per la fornitura delle *utilities* agli impianti produttivi, un'officina per la manutenzione, aree comuni e uffici amministrativi (spogliatoi, sala ristoro, uffici, sale riunioni);
  - in previsione della necessità di un incremento e aggiornamento delle competenze impiegate nel nuovo stabilimento, NUOVA OMPI S.r.l. Unipersonale intende realizzare una campagna di formazione del personale di tipo specialistico in ambiente farmaceutico;
  - i suddetti investimenti prevedono un impatto sulla competitività del sistema produttivo del territorio di riferimento, sia tramite un incremento dell'occupazione diretta che dell'occupazione legata all'indotto e favoriranno con accrescimento delle specializzazioni territoriali delle imprese;
  - la realizzazione dell'investimento proposto favorirà la competitività dell'azienda e delle imprese dell'intera filiera;
  - è interesse comune alla Regione Lazio e alla Provincia di Latina sostenere gli investimenti in attività produttive per le ricadute economiche e occupazionali che esse possono generare, così



come facilitare la transizione verso la sostenibilità economica e ambientale delle attività di produzione industriale;

## **TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO**

Tra la Regione Lazio (di seguito “la Regione”), la Provincia di Latina (di seguito “la Provincia”) e la NUOVA OMPI S.r.l. Unipersonale (di seguito “la Società”), congiuntamente denominate le “Parti”

## **SI CONVIENE E SI STIPULA IL PRESENTE**

# **ACCORDO DI INSEDIAMENTO E SVILUPPO**

### **Articolo 1**

(Premesse)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del Presente Accordo di Insedimento e Sviluppo e costituiscono il presupposto su cui si fonda il consenso delle Parti.

### **Articolo 2**

(Oggetto e finalità)

1. Con il presente Accordo, la Regione e la Provincia si propongono di sostenere la realizzazione dello stabilimento produttivo sito in Via Appia Km. 57.500, 04012 Cisterna di Latina (LT) che la Società intende realizzare.
2. La finalità dell'accordo è quella di potenziare l'attrattività e lo sviluppo economico ed occupazionale del territorio della Regione favorendo l'attuazione dell'investimento di cui in premessa.
3. Per conseguire le finalità di cui al presente articolo, la Regione intende procedere:
  - a. ad adottare misure straordinarie di semplificazione delle procedure autorizzatorie, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4 della L.R. 28/2019 e secondo quanto previsto al successivo articolo 3;
  - b. a favorire, in coerenza con il quadro legislativo settoriale, il sostegno, anche di natura finanziaria, alla formazione professionale del nuovo personale destinato al menzionato sito produttivo;



- c. a promuovere la più ampia collaborazione tra tutti i soggetti istituzionali coinvolti nelle attività di realizzazione dell'investimento di cui in premessa.
4. La Società, per conseguire le finalità di cui al presente articolo, si impegna a realizzare l'investimento di cui alle premesse del presente accordo entro 3 anni dalla data di conclusione della conferenza di servizi decisoria di cui all'articolo 3.
5. La Società si impegna, entro 3 anni dalla data di inizio delle attività all'interno del nuovo insediamento produttivo, a realizzare gli obiettivi occupazionali previsti dal progetto, in termini di 30 nuove unità assunte in organico con adeguato aggiornamento delle competenze finalizzato all'inserimento nella struttura produttiva di cui al presente accordo.

### **Articolo 3**

(Misure straordinarie di semplificazione delle procedure autorizzatorie)

1. La Regione Lazio si propone di sostenere il programma di insediamento produttivo oggetto dell'Accordo, attraverso misure straordinarie di semplificazione delle procedure autorizzatorie, ed in particolare:
  - a. tramite una conferenza di servizi preliminare avendo il progetto un importo superiore ad euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) ed una durata non superiore a tre anni;
  - b. attraverso una conferenza di servizi decisoria in forma simultanea e modalità sincrona ai sensi dell'art. 14 ter della L. n. 241/1990, la cui determinazione motivata sostituirà a ogni effetto pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso per la realizzazione e l'esercizio dei progetti.
2. La conferenza di servizi decisoria si avrà solo a seguito della redazione del progetto definitivo in base alle condizioni indicate nel corso della conferenza di servizi di cui al punto a.) e all'avvio delle eventuali procedure di valutazione ambientale strategica e di impatto ambientale ai sensi del d.lgs. n 152/2006, se necessarie.
3. Il provvedimento conclusivo delle conferenze di cui al comma 1 avrà valore sostitutivo anche di ogni autorizzazione ambientale di competenza regionale o subregionale.

### **Articolo 4**

(Concessione dei contributi)

1. La concessione di contributi a sostegno dell'iniziativa può avvenire ove ricorrano le condizioni e secondo le modalità previste dal Programma regionale per l'attrazione degli investimenti di cui all'art. 5 della Legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 28.

### **Articolo 5**



(Obiettivi occupazionali)

1. Il presente accordo di insediamento prevede, dal 2022 al 2026, una assegnazione dell'organico di circa 30 unità complessive di cui 30 di nuova assunzione che verranno localizzate presso la struttura produttiva della Società:

anno	2022	2023	2024	2025	2026	TOTALE
n.ro ULA	10	10	10			30

**Articolo 6**

(Condizione per il mantenimento delle agevolazioni)

1. Le Società si impegna nella stipula del presente Accordo di Insediamento e Sviluppo ad attuare il piano occupazionale di cui al precedente art. 5, correlato alla realizzazione del nuovo insediamento produttivo e a mantenere tale insediamento per un periodo minimo di 5 anni a decorre dalla data di ultimazione dei lavori.
2. Nel caso in cui il soggetto firmatario dell'AIS sia anche destinatario di contributi pubblici ai sensi dell'articolo 5 della L.R. n. 28/2019, in caso di inadempimento degli impegni assunti al comma 1 si attuano le clausole e gli obblighi di restituzione del beneficio di cui all'articolo 27 della L.R. n. 7/2018 (Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale).

**Articolo 7**

(Impegni dei soggetti sottoscrittori)

4. La Società si impegna:
  - a. a realizzare il sito produttivo sul territorio della Regione Lazio;
  - b. a destinare all'interno del sito produttivo di cui al presente accordo un organico di circa 30 unità complessive di cui 30 di nuova assunzione;
  - c. a mantenere attivo il nuovo stabilimento per un periodo minimo di 5 anni;
  - d. a realizzare all'interno del sito produttivo il programma formativo finalizzato a erogare formazione specialistica per il personale in ambito farmaceutico.
5. La Regione si impegna:
  - a. ad adottare misure straordinarie di semplificazione delle procedure autorizzatorie, secondo quanto previsto dall'articolo 3;



- b. a favorire, in coerenza con il quadro legislativo settoriale, il sostegno, anche di natura finanziaria, alla formazione professionale del nuovo personale destinato al menzionato sito produttivo;
  - c. a promuovere la più ampia collaborazione tra tutti i soggetti istituzionali coinvolti nelle attività di realizzazione dell'investimento di cui in premessa;
6. La Provincia si impegna:
- a. a collaborare con la Regione nella definizione e conclusione dei procedimenti di competenza provinciale, ricompresi nelle conferenze di servizi previste dall'articolo 3;

### **Articolo 8**

(Durata dell'Accordo)

1. L'accordo avrà durata sino al termine dell'attuazione del piano occupazionale previsto di cui al precedente articolo 5 e comunque si concluderà entro e non oltre 96 mesi dalla data di conclusione della conferenza di servizi decisoria di cui all'articolo 3.

### **Articolo 9**

(Attività ispettive)

1. Le modalità di verifica dell'adempimento del presente accordo verranno individuate tramite il provvedimento autorizzatorio adottato a seguito delle conferenze di servizi.
2. Il provvedimento coordina le eventuali modalità ispettive da esercitare nell'arco temporale di vigenza dell'autorizzazione.
3. Resta ferma la validità delle disposizioni in materia di diffida, sospensione e revoca delle autorizzazioni sostituite dalla determinazione conclusiva di cui all'articolo 3 del presente accordo.

### **Articolo 10**

(Disposizioni generali e finali)

1. Il presente Accordo è vincolante per i soggetti sottoscrittori, rimanendo esclusi eventuali oneri economici a titolo di penali o ristori in caso di ritardi o parziali omissioni da parte degli Enti pubblici.
2. Le autorità statali eventualmente interessate dai procedimenti autorizzatori, necessari per la realizzazione dell'investimento in premessa, possono aderire al presente Accordo di insediamento e sviluppo.
3. Le Parti si obbligano a compiere tutti gli atti necessari alla sua esecuzione.



**Regione Lazio**

---

(Il Direttore della Direzione regionale per lo Sviluppo economico, le Attività Produttive e la Ricerca)

**Provincia di Latina**

---

(Il Dirigente del Settore Viabilità e Trasporti)

**NUOVA OMPI S.r.l. Unipersonale**

---

(Legale Rappresentante)



